



I gatti nella legislazione

Di seguito è riportato un sunto delle più importanti prescrizioni legali vigenti per i gatti. Valgono naturalmente anche per questi animali tutte le disposizioni generali previste dall'ordinanza sulla protezione degli animali, come ad esempio il divieto di trascurare gli animali, abbandonarli, maltrattarli o ucciderli in modo crudele.

Obbligo di formazione e autorizzazione (art. 101 lett. a + c n. 2; art. 102 OPAn)

La detenzione privata di gatti non richiede né una formazione né un'autorizzazione. Chi cede oltre 20 gatti o cuccioli di cinque figliate all'anno (ad es. di un allevamento di gatti) deve aver conseguito una formazione specialistica non legata a una professione (FSNP). Nelle pensioni per gatti con oltre 19 posti la persona che accudisce gli animali deve essere un guardiano di animali. Nelle pensioni più piccole che hanno più di cinque e al massimo 19 posti è sufficiente una FSNP.

Contatti sociali (art. 80 cpv. 1 + 3 OPAn)

I gatti tenuti da soli devono avere un contatto quotidiano con le persone o un contatto visivo con altri gatti. I gatti possono essere tenuti da soli in gabbie con una superficie pari ad almeno 1 m² per 3 settimane al massimo.

Movimento (art. 80 cpv. 4 OPAn)

I gatti tenuti in gabbie per la detenzione temporanea per un massimo di tre settimane devono potersi muovere al di fuori della gabbia almeno cinque giorni a settimana. A tale scopo devono disporre di un parco con una superficie di base di almeno 7 m².

Foraggiamento (art. 4 OPAn)

Gli animali devono ricevere regolarmente e in quantità sufficienti alimenti adeguati e acqua. Se sono tenuti in gruppo, il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza.

Cura (art. 5 cpv. 1, art. 177, 179 OPAn)

La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti. Gli animali a pelo lungo necessitano di una cura regolare del loro pelame. Gli artigli devono essere, per quanto necessario, tagliati a regola d'arte. Gli animali malati o feriti devono essere trattati o eventualmente uccisi in modo corretto.

Rumore (art. 12 OPAn)

Gli animali non possono essere esposti a rumori eccessivi per un lungo periodo.

Ricovero (art. 80 cpv. 2 + 5, all. 1 tab. 11 OPAn)

Se i gatti sono tenuti in un parco, ad esempio in un'apposita stanza, devono essere rispettati i requisiti minimi di cui all'allegato 1 tabella 11 dell'ordinanza sulla protezione degli animali. I parchi devono avere un'altezza minima pari a 2 m e una superficie minima di 7 m². Su questa superficie possono essere tenuti al massimo 4 gatti con i loro piccoli non ancora svezzati. Per ogni altro gatto occorrono almeno altri 1,7 m² supplementari. La superficie minima per un gruppo di sei gatti adulti, ad esempio, è quindi pari a 10,4 m².

I parchi devono essere dotati delle seguenti installazioni: superfici di riposo sopraelevate, possibilità di ritirarsi, adeguate possibilità di arrampicarsi, di limare gli artigli, di soddisfare le esigenze comportamentali e in un gruppo fino a cinque esemplari un contenitore per escrementi per ogni gatto. Per gruppi più grandi basta un contenitore per escrementi per due gatti, se viene pulito più volte al giorno oppure se i gatti hanno la possibilità di uscire all'aperto, altrimenti 1 contenitore per escrementi per ogni animale.

I gatti maschi non possono essere tenuti in gabbie nell'intervallo tra un accoppiamento e l'altro.

Protezione dalle condizioni metereologiche (art. 6, 36 OPAn)

I gatti tenuti principalmente all'aperto devono avere un accesso a un luogo in cui possano proteggersi da condizioni atmosferiche estreme come umidità, vento e irradiazione solare intenso.

Allevamento (art. 25, 28, 30a cpv. 4 OPAn)

L'allevamento deve mirare all'ottenimento di animali sani. I gatti allevati in base a obiettivi di allevamento non ammessi non possono essere esposti.

È vietato far accoppiare i gatti domestici con quelli selvatici.

Riproduzione (art. 25 cpv. 4 OPAn)

Il detentore di animali deve adottare i provvedimenti del caso per evitare che gli animali si riproducano in modo incontrollato.

Mezzi ausiliari (art. 16 OPAn)

È vietato utilizzare sistemi di recinzione che emettono scariche elettriche tramite un ricevitore applicato sul corpo dell'animale.

Pratiche vietate (art. 24 OPAn)

È vietato amputare gli artigli dei gatti. Inoltre è anche vietato tirare i denti ai gatti per evitare che feriscano qualcuno.

Questo elenco non è esaustivo. Sono determinanti le disposizioni legali (OPAn = ordinanza del 10 gennaio 2018 sulla protezione degli animali, RS 455.1). Per ulteriori informazioni consultate il sito www.usav.admin.ch > Protezione degli animali